



CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO N. 3/2021

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 marzo al 15 aprile 2021.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 marzo il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

Versamento saldo Iva annuale

Scade il 16 marzo il versamento dell'imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2020 (codice tributo 6099).

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 marzo il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di febbraio.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il 16 marzo il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali (codice tributo 7085).

La misura dell'imposta è pari a € 309,87; qualora l'entità del capitale sociale esistente all'1 gennaio 2021 sia superiore a € 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di € 516,46.

Invio dati per dichiarazione precompilata

Scade il 16 marzo il termine per l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2021 o 730/2021, da parte dei soggetti obbligati.

Certificazione unica

Scade il 16 marzo il termine per l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2020.

Scade il 16 marzo anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 marzo, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 marzo il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Cupe

Scade il 31 marzo il termine per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2020 da parte delle società di capitali.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade il 31 marzo il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2021.

FIRR

Scade il 31 marzo il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2020.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 10 marzo 2021

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 17 del 9 febbraio 2021** l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.572,94	3.587,29

Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	22,35%	22,44%
	da 47.380,00	23,35%	23,44%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.

Si ricorda che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 5 febbraio 2021** l'Inps ha commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata e applicabili per l'anno 2021.

L'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva; per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 sono le seguenti:

		2020	2021
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,98%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2021 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro; il minimale di reddito per l'anno 2021 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro.

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso: è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore; l'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Associati in partecipazione di solo lavoro	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso: è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso: è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: - 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; - 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

PER IL 2021 LE COMUNICAZIONI AL STS SONO SEMESTRALI

Per il 2021 l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l'invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022.

Questa è la nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2021), che accoglie le richieste degli operatori, che ritenevano l'immediato passaggio da annuale a mensile, originariamente previsto già dal 2021, eccessivamente repentino.

L'invio al Sistema Tessera Sanitaria

La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (STS) è funzionale alle necessità dell'Amministrazione Finanziaria di approntare le dichiarazioni dei redditi precompilate.

A tal fine, già dal 2016, gli operatori della sanità (non tutti i soggetti sono interessati; a tal fine occorre verificare chi è obbligato all'invio) sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti alla Pubblica Amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo quello in cui dette spese sono state sostenute (si ricorda che la scadenza di invio dei dati relativi al 2020, in scadenza alla fine di gennaio, è stata prorogata in *extremis* al 8 febbraio scorso).

Dal 2021 era previsto che detta comunicazione dovesse essere resa con cadenza mensile, con indubbie complicazioni per gli operatori sanitari (e per gli intermediari che li seguono, quando la comunicazione viene a questi demandata); con il richiamato D.M. 29 gennaio 2021 si è stabilito che il 2021 dovesse diventare un anno transitorio, caratterizzato da una periodicità di invio semestrale.

Il nuovo calendario di invio
In particolare, le spese sostenute:
• nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
• nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
• dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.

Ovviamente, quelle indicate sono le scadenze entro le quali inviare i dati, ben potendo i contribuenti inviare prima tali informazioni (ad esempio, per chi si fosse attrezzato, già oggi è possibile inviare i dati mensilmente, così come è possibile comunicarli con periodicità più ravvicinata, anche settimanalmente o giornalmente).

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Occorre inoltre ricordare che, nel mese di febbraio, il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

LE NUOVE PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l'articolo 12-*novies*, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che con procedure automatizzate si debba procedere all'integrazione delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D. Lgs. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.

Con un certo ritardo, attraverso il **D.M. Mef del 4 dicembre 2020** è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa, rinviando a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Vediamo, quindi, cosa prevede il **provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021** che l'Agenzia delle Entrate – **con decorrenza 1° gennaio 2021** – ha pubblicato per disciplinare la nuova procedura finalizzata all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti.

Integrazione automatica delle FE da parte dell'Agenzia

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- a) **Elenco A** (non modificabile): contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) **Elenco B** (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura

del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario:

- a) **in modalità puntuale**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- b) **in modalità massiva**, utilizzando la funzionalità del servizio *web* che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L'Elenco B può essere modificato entro i termini in precedenza descritti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare.

In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

I tempi della procedura per l'anno 2021			
Periodo emissione fatture	Termine per messa a disposizione elenchi su portale fatture e corrispettivi	Termine per modifiche a elenco B	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro 15 aprile	entro 30 aprile	entro 15 maggio
2° trimestre	entro 15 luglio	entro 10 settembre	entro 20 settembre
3° trimestre	entro 15 ottobre	entro 31 ottobre	entro 15 novembre
4° trimestre	entro 15 gennaio	entro 31 gennaio	entro 15 febbraio

Pagamento dell'imposta di bollo

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell'imposta di bollo secondo due modalità alternative:

- a) nei termini previsti dall'articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio *web*, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate come descritto innanzi;
- b) in modalità telematica tramite modello F24 (il servizio *web* consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati).

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio *web* consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Il servizio *web* rilascia la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

Il calendario dei versamenti per l'anno 2021		
Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> 250 euro	31 maggio
	≤ 250 euro	30 settembre
2° trimestre	> 250 euro	30 settembre
1° e 2° trimestre	≤ 250 euro	30 novembre
3° trimestre	qualsiasi importo	30 novembre
4° trimestre	qualsiasi importo	28 febbraio

Comunicazioni telematiche dell'Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti imposta

L'Agenzia delle Entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata come descritto in precedenza, trasmette al contribuente - ai sensi dell'articolo 2, D.M. 4 dicembre 2020 - una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Ini-pec di cui all'articolo 6-*bis*, D. Lgs. 82/2005.

Tale comunicazione contiene:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;
- e) l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi *online* offerti dall'Agenzia.